



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03

C.A.P. 13046

Fax (0161) 47.77.70

SERVIZI SCOLASTICI

Determinazione n. 57

Del 04/09/2024

OGGETTO: Servizio di pre e post scuola per gli alunni residenti a Livorno Ferraris e/o che frequentano le locali scuole dell'infanzia e primaria durante gli anni scolastici 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027. Aggiudicazione definitiva ed assunzione del relativo impegno di spesa a seguito di affidamento diretto disposto, ai sensi dell'art. 50, comma 1), lettera b), del D.lgs n. 36/2023, in favore dell'operatore economico "SPORTESVAGO Società Cooperativa Sociale", con sede a Novara. CIG: B2EC072E0E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 20.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione e del documento unico di programmazione 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024-2026, con la quale i Responsabili di Servizio operanti in senso all'Ente sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.lgs n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere al loro impegno e liquidazione nel rispetto della normativa vigente;
- il Decreto del Sindaco n. 12 del 27.12.2023, con il quale è stata attribuita all'infrascritto Responsabile di Servizio la responsabilità gestionale del Servizio Scolastico nell'ambito del quale rientra il servizio di cui all'oggetto le cui relative dotazioni finanziarie sono state assegnate con il P.E.G. suddetto.

Premesso che:

- il 30.06.2024 è giunta a scadenza la convenzione con la locale Associazione Missione Assistenza Onlus riferita al servizio di pre e post scuola per gli alunni livornesi frequentanti le locali scuole dell'infanzia e primaria;
- conseguentemente, si è reso necessario procedere all'individuazione di un nuovo operatore economico in possesso delle occorrenti qualificazioni a cui affidare il servizio per i prossimi tre anni scolastici (2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027), come evincibile dalla determinazione a contrarre dell'infrascritto Responsabile di Servizio n. 51 del 12.07.2024 con la quale era stato stabilito di procedere con affidamento diretto previa indagine di mercato, trattandosi di un affidamento inferiore a euro 140.000,00.

Dato atto che:

- la definizione di affidamento diretto è contenuta nell'Allegato 1.3, art. 3 lett. d), al D. Lgs. n. 36/2023 secondo il quale esso consiste nell' *"affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- il vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro, approvato dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) il 30.07.2024, riporta testualmente: *"la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate"*

dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. di Stato sez V, sentenza n. 503 del 15.01.2024 Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021)";

- *la normativa attuale, in particolare l'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D.lgs. n. 36/2023 conferma "la centralità della decisione a contrarre, che secondo quanto espressamente previsto dall'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, individua: l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L'affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario.";*
- *la scelta dell'operatore economico aggiudicatario deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'intervento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, e nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti per importi superiori a 5.000 euro;*
- *l'ANAC ricorda che "agli affidamenti diretti si applicano i principi generali di cui agli artt. da 1 a 11 del D. Lgs. n. 36/2023 ed in particolare i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato. L'applicazione del principio di risultato agli affidamenti diretti è stata di recente ribadita nel parere reso in risposta al quesito del 03/06/2024 n. 2577 dal Servizio contratti pubblici del MIT. Pertanto, la facoltà delle stazioni appaltanti di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l'affidamento diretto deve essere esercitata in applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023 che impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività". Il principio di risultato impone al RUP di valutare attentamente il risultato da conseguire e quindi di salvaguardare/tutelare gli interessi della stazione appaltante;*
- *per espressa previsione normativa, agli affidamenti diretti si applica il principio di rotazione, attualmente disciplinato dall'art. 49 del D.lgs n. 36/2023, che vieta l'affidamento diretto o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa concernente lo stesso settore merceologico, la stessa categoria di opere o lo stesso settore di servizi; il contraente uscente può risultare affidatario solo nel caso in cui sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti: struttura del mercato, effettiva assenza di alternative, accurata esecuzione del precedente contratto. I suddetti requisiti devono intendersi "concorrenti e non alternativi tra loro".*

Considerato che:

- *al fine di individuare l'operatore economico secondo il principio di massima trasparenza, l'infrascritto Responsabile di Servizio, nella sua qualità di RUP, ha reso nota apposita manifestazione d'interesse aperta a tutti, la quale però è andata deserta, non essendo pervenute domande;*
- *successivamente a tale esito, ha provveduto ad invitare n. 5 operatori economici, con provata esperienza nel settore, a presentare la propria offerta attraverso la piattaforma "Traspare" in uso all'Ente, regolarmente abilitata, tra i quali l'operatore uscente di cui in premessa, in considerazione dell'assenza di manifestazioni di interesse di cui al primo alinea e della necessità di dover garantire l'espletamento del servizio con l'inizio dell'A.S. 2024-2025;*
- *nei termini stabiliti, sono pervenute due offerte: una dall'operatore uscente suddetto e l'altra dalla "SPORTESVAGO Società Cooperativa Sociale", con sede a Novara;*
- *dall'esame delle stesse, l'infrascritto Responsabile di Servizio, nella sua qualità di RUP, ritiene che l'offerta più conveniente per il Comune sia quella presentata dall'operatore "SPORTESVAGO Società Cooperativa Sociale" – che si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio per l'importo complessivo di euro 87.120,00, oltre oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge (al momento 5%) – per le seguenti ragioni:*
 - *la Cooperativa suddetta opera da diversi anni nel settore dell'assistenza e attività sportive e ricreative dei bambini; è iscritta regolarmente alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte (Numero REA: NO-241335) ed è in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL, come attestato dal D.U.R.C. con validità sino al 15.11.2024;*
 - *la medesima ha una organizzazione aziendale solida e ben strutturata e attualmente svolge servizi rivolti ai bambini nei seguenti Comuni limitrofi: Bianzè, Cigliano, Crescentino, Borgo d'Ale, San*

- Germano, Santhià, Alice Castello e Ronsecco, con buon risultato e soddisfazione da parte dei committenti, come da informazioni in tal senso assunte personalmente dall'infrascritto Responsabile;
- l'offerta dell'altro offerente – vale a dire l'Associazione Missione Assistenza Onlus che si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio per l'importo complessivo di euro 86.000,00, oltre oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e senza applicazione dell'IVA di legge in quanto esente, in base a quanto dichiarato dalla stessa –, trattandosi di una Onlus, presenta un regime fiscale non ben definito e in corso di evoluzione, a differenza del regime fiscale certo a cui soggiace l'altro offerente che comporta per l'Ente il triplice vantaggio di: a) effettuare una corretta programmazione economica, basata su dati certi e proiettata sui tre anni di durata del servizio, quale presupposto per una valida gestione amministrativa e contabile; b) avere una maggiore garanzia di continuità del servizio anche in presenza di modifiche normative in materia fiscale; c) garantire, durante l'espletamento del servizio, la tracciabilità dei flussi finanziari mediante liquidazione di fatture elettroniche ed avere così un costante monitoraggio della regolarità contributiva del contraente, come previsto dall'art. 9 del capitolato d'appalto, cosa questa non fattibile con riferimento all'Associazione Missione Assistenza Onlus la quale ha espressamente dichiarato di non essere in possesso di partita IVA e di non rilasciare fattura;
 - l'affidamento alla Cooperativa "SPORTESVAGO" consente di ottemperare all'obbligo di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs n. 36/2023, essendo venuto meno il requisito dell'"effettiva assenza di alternative", essenziale per la deroga prevista dall'art. 49, comma 4, del medesimo D.lgs.;
 - l'offerta economica presentata dalla succitata Cooperativa rientra nei normali prezzi di mercato e il leggero superiore costo rispetto all'altra offerta (+ euro 1.120,00) è da ritenersi assolutamente accettabile a fronte delle motivazioni illustrate.

Ritenuto per quanto precede di dover affidare il servizio di pre e post scuola di cui trattasi all'operatore economico "SPORTESVAGO Società Cooperativa Sociale", con sede a Novara, in base all'offerta dallo stesso presentata che, per la durata riferita anni scolastici 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027, prevede un corrispettivo complessivo di euro 87.120,00, oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad euro 800,00, e così per complessivi euro 87.920,00 a cui aggiungere l'IVA di legge che attualmente è stabilita nell'aliquota del 5%.

Atteso quindi di procedere in merito in base al contenuto recato dal sottostante dispositivo, in cui si dà atto della sostenibilità ed imputabilità nel bilancio dell'Ente del relativo esborso economico.

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., e in particolare gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2.

Dato atto che l'infrascritto Responsabile di Servizio non si trova in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste in capo ad egli alcun obbligo di astensione con riferimento all'adozione della presente determinazione e del procedimento ad essa correlato.

Visto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.lgs 267/2000.

DETERMINA

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di affidare, pertanto, il servizio di pre e post scuola di cui è menzione in narrativa all'operatore economico "SPORTESVAGO Società Cooperativa Sociale", con sede a Novara, in base all'offerta dallo stesso presentata che, per la durata riferita anni scolastici 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027, prevede un corrispettivo complessivo di euro 87.120,00, oltre ai oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad euro 800,00, e così per complessivi euro 87.920,00 a cui aggiungere l'IVA di legge che attualmente è stabilita nell'aliquota del 5% e comporta un onere pari ad euro 4.396,00;
3. di assumere il relativo impegno di spesa per complessivi euro 92.316,00, imputandolo nel bilancio

comunale nel modo seguente:

- Euro 12.308,80 al codice 04.06.1 macroaggregato 103 (capitolo 1900/10073/99 del Peg) del Bilancio di Previsione 2024-2026, esigibilità anno 2024;
 - Euro 30.772,00 al codice 04.06.1 macroaggregato 103 (capitolo 1900/10073/99 del Peg) del Bilancio di Previsione 2024-2026, esigibilità anno 2025;
 - Euro 30.772,00 al codice 04.06.1 macroaggregato 103 (capitolo 1900/10073/99 del Peg) del Bilancio di Previsione 2024-2026, esigibilità anno 2026;
 - Euro 18.463,20 al codice 04.06.1 macroaggregato 103 (capitolo 1900/10073/99 del Peg) saranno previsti nel Bilancio di Previsione che verrà redatto;
4. di assumere altresì l'impegno di spesa di euro 35,00 per diritto ANAC, imputandolo al codice 04.06.1 macroaggregato 103 (capitolo 1900/10073/99 del Peg) del Bilancio di Previsione 2024-2026, esigibilità anno 2024;
 5. di formalizzare l'affidamento di cui sopra mediante la stipula di apposito contratto nelle forme previste dall'art. 18 del D.lgs n. 36/2023;
 6. di dare atto che:
 - all'affidamento in questione è associato il seguente codice CIG: B2EC072E0E e che il relativo R.U.P. è individuato nella persona dell'infrascritto Responsabile di Servizio che assumerà anche il ruolo di direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 8, comma 3, dell'allegato I.2 al D.lgs n. 36/2023, non trattandosi di un contratto complesso o rientrante nelle ipotesi di cui al comma 4 del medesimo art. 8;
 - i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel bilancio di previsione 2024-2026 e nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica;
 - la liquidazione del corrispettivo avverrà secondo le ordinarie procedure contabili, previa emissione di regolari fatture elettroniche e previa verifica del D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva dell'affidatario;
 7. di dare comunicazione di quanto precede agli operatori economici interessati, invitando l'affidatario per la stipula del successivo contratto;
 8. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti contabili di sua competenza;
 9. di dare, infine, atto che, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente presente sul sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VARALDA Paola

Firmato Digitalmente